



DELIBERA N. 66 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Cpl di ██████████ prot n. ██████████ del 25/07/2019 di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad una iniziativa formativa

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

concordata in sede di Patto di Servizio (mancato raggiungimento della percentuale minima di ore del corso). Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 09/08/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 12/04/2019, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione veniva concordata la partecipazione del Sig. [REDACTED] al corso di formazione "[REDACTED]" della durata di 60 ore, con inizio il 17/06/2019 e termine il 28/06/2019. Il ricorrente frequenta il corso per n. 33 ore, frequenza inferiore al numero minimo di ore (42) necessario ai fini dell'assolvimento della condizionalità prevista nel Patto di Servizio e ai fini del rilascio dell'attestazione. Il CpI invia al Sig. [REDACTED], a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. [REDACTED] del 25/07/2019, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'iniziativa formativa concordata in sede di Patto di Servizio.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di aver comunque frequentato il corso e di non essere stato presente a qualche lezione perché impegnato in colloqui e prove tecniche di lavoro. Il Sig. [REDACTED] puntualizza di aver rappresentato al CpI che non sapeva se avrebbe potuto iniziare il corso in oggetto, poiché forse avrebbe iniziato a lavorare. In proposito il ricorrente allega al ricorso la comunicazione all'INPS, effettuata con il modello NASpI-COM in data 08/07/2019, con la quale comunica l'inizio di una attività lavorativa subordinata a tempo determinato dal 08/07/2019 al 31/01/2020.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [REDACTED]; nota prot. n. [REDACTED] del 25/07/2019 di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI; nota prot. n. [REDACTED] del 25/07/2019 di segnalazione a INPS e ANPAL per mancata partecipazione del Sig. [REDACTED] all'iniziativa formativa; copia del regolamento di partecipazione al corso; attestazione dell'Ente formativo "[REDACTED]" che dichiara il Sig. [REDACTED] come "non formato", attestando una frequenza al corso di n. 33 ore. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che il Sig. [REDACTED] non ha adempiuto all'obbligo di partecipazione al corso per il numero di ore minimo necessario ai fini dell'assolvimento della condizionalità prevista nel Patto di Servizio sottoscritto e ai fini del rilascio dell'attestazione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto, senza giustificato motivo, all'obbligo di partecipazione al corso per il numero di ore minimo necessario ai fini dell'assolvimento della condizionalità prevista nel Patto di Servizio sottoscritto, di cui all'art. 20, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 150/2015, ed è stato correttamente sanzionato dal CpI ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera c) del sopracitato d.lgs.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)